

Pubblicato il 14/07/2021

N. 00201/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Santella, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Parma, via Renzo del Chicca n. 1/A;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Bologna, via A.
Testoni n. 6;

per l'annullamento

del verbale del consiglio di classe del Liceo Artistico -OMISSIS- del 7 giugno 2018 con il quale veniva
determinata la mancata ammissione della Ricorrente all'esame di maturità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021, celebrata da remoto, il dott. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Ricorrente, all'epoca studentessa del quinto anno presso il Liceo artistico “-OMISSIS-”, con ricorso
depositato il 18 giugno 2018 impugnava, con richiesta di misure cautelari anche monocratiche, il verbale del
Consiglio di classe in epigrafe specificato.

Il Presidente della Sezione, con decreto del 19 giugno 2018 richiedeva all'Istituto scolastico la produzione di
una “*relazione di chiarimenti*” e, una volta acquisito detto documento, con decreto del 21 giugno successivo,
respingeva l'istanza *ex art. 56 c.p.a.*.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio il 26 giugno 2021 confutando le avverse censure e chiedendo la
reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio dell'11 luglio 2018, con ordinanza n. 98/2018 veniva respinta l'istanza di
sospensione.

All'esito dell'udienza del 23 giugno 2021, in assenza di ulteriori produzioni delle parti, la causa veniva
decisa.

Deve in permessa rilevarsi che, nel corso dell'anno scolastico 2017-2018, a fronte di un monte ore annuo
pari a 1155, la Ricorrente maturava 609 ore di assenza (numero di ore superiore al limite massimo previsto
pari a $\frac{3}{4}$ della frequenza complessiva).

Il Consiglio di classe, al fine di evitare pesanti ricadute sulla preparazione della studente, predisponendo un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e, con delibera del
Collegio dei Docenti del 17 maggio 2018, concedeva alla Ricorrente la deroga al limite di presenza
necessaria per l'ammissione della stessa agli scrutini.

Nonostante la predisposizione del PDP, la Ricorrente al termine dell'anno scolastico riportava 4 insufficienze,
delle quali una gravissima e una grave. In particolare riportava la votazione di:

- 3 in matematica;
- 4 in discipline geometriche e scenotecniche;
- 5 in filosofia;
- 5 in scienze motorie e sportive.

Ciò premesso, la Ricorrente, con il primo motivo, lamenta il proprio mancato inserimento in alcun *“programma e/o intervento di recupero delle carenze rilevate nel periodo intermedio novembre – marzo 2018”* in violazione del l’ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 (profilo richiamato anche nel successivo capo di impugnazione).

La censura trova smentita in atti.

Come già rilevato l’Istituto predisponendo un PDP (depositato in giudizio) sul presupposto di una *“situazione di bisogno educativo speciale”* evidenziata con relazione del Consiglio di classe del 13 marzo 2018.

La circostanza priva di pregio anche le censure oggetto del terzo motivo di ricorso, con il quale la Ricorrente deduce la mancata considerazione della propria condizione personale causata da *“una condizione personale di ansietà”* certificata che *“pur non configurando una DSA risulta compatibile con una condizione di bisogno educativo speciale (BES)”*.

Con il secondo motivo, la Ricorrente lamenta la mancata considerazione del proprio percorso scolastico *“ed i positivi risultati conseguiti nell’ultimo periodo (giugno 2018)”* in violazione dell’art. 6, comma 6, della già citata ordinanza n. 92/2007 che impone al docente di materia la proposta di un voto *“desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate”*.

In particolare non sarebbero stati considerati i positivi risultati conseguiti negli anni scolastici precedenti e nel primo trimestre.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’eventuale mancata attivazione di percorsi di recupero non vizia la non ammissione atteso che il giudizio espresso dal Consiglio di classe si fonda in via esclusiva sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (*ex multis*, TAR Puglia, Lecce, 5 febbraio 2016 n.257).

Ciò premesso, si rileva che il giudizio di non ammissione agli esami veniva espresso *“per reiterate assenze, le numerose gravi insufficienze (Filosofia 5; Matematica 3; Scienze motorie 5; Discipline Geometriche e Scenotecniche 4) e la scarsa partecipazione all’attività didattica che le hanno impedito di arrivare ad un’adeguata preparazione in tutte le discipline, mostrando lacune e fragilità nei contenuti”* (Verbale del Consiglio di Classe del 7 giugno 2018).

L’evidenziato articolato motivazionale, il cui fondamento non viene in alcun modo scalfito in ricorso se non mediante generiche e opinabili considerazioni, pur nella sintesi che è propria di tali giudizi, è idoneo a sorreggere l’esito contestato essendo le ragioni sulle quali si basa esaustivamente e chiaramente esposte: circostanza che rende comprensibile l’iter logico seguito dal Consiglio di Classe nel determinarsi in ordine alla non ammissione della Ricorrente.

Il numero delle insufficienze riportate e la loro oggettiva gravità escludono che il giudizio impugnato possa ritenersi inficiato da palesi vizi di irragionevolezza.

Con il secondo motivo *bis*, la Ricorrente censura il giudizio di non ammissione chiedendosi *“perché la non sufficiente preparazione rilevata in matematica e geometria sia di per sé idonea alla bocciatura pur avendo la sufficienza in tutte le altre materie”*.

Allega a tal proposito che, ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza n. 92/2007 l’insufficienza riportata in alcune materie non sarebbe condizione sufficiente a sostenere la legittimità della non ammissione ma richiederebbe un ulteriore giudizio circa *“l’influenza”* di tali carenze sulla sua capacità di partecipare all’esame finale.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte in sede di scrutinio del precedente capo d’impugnazione.

Le insufficienze riportate, infatti, sono molteplici e gravi e palesano il mancato conseguimento da parte della Ricorrente di un livello di preparazione sufficiente.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della Ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 70/2020, cui rinvia l'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Massimo Baraldi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.